

**VERBALE MOTIVAZIONI**  
**Riunione Corte Sportiva di Appello FIPPS**  
**su Ricorso Leoni Sicani**  
**avverso**

**l'omologazione del risultato della gara Vipersport Viterbo vs Leoni Sicani del 10/03/2023 e trasmessa con comunicato del giudice sportivo n. 15 del 16/03/2023**

-----

In data 4 aprile 2023 alle ore 15.00, si riunisce in videoconferenza, come previsto dal regolamento di Giustizia ex art 26, il tribunale Federale in funzione di Corte Sportiva di Appello FIPPS, riunione stabilita dopo la ricezione del ricorso dell'ASD Leoni Sicani avverso il Comunicato del Giudice Sportivo n. 15 del 16/03/2023.

Alla riunione sono presenti il Presidente della Corte, Avv. Carlo Mursia, ed i componenti, Avv.ti Francesco Picone e Sergio Zumbo.

Partecipa alla riunione in qualità di Segretario della stessa, il Segretario Generale Sig. Fabio Rodò.

Sono altresì presenti, avendone fatto esplicita richiesta ex art 26 del RG i ricorrenti Leoni Sicani nella persona del Presidente Giuseppe Sanfilippo e l'ASD Vipersport nella persona Paola Grispigni Aronne in quanto società controinteressata avente presentato memoria difensiva ex art.26 comma 5 del RG. Per la società ricorrente e la controinteressata sono inoltre presenti altri membri del direttivo in qualità di uditori.

I ricorrenti, viste le eccezioni sollevate dal Presidente della Corte riguardo l'accusa di illecito sportivo e l'inesistenza di prove aggiuntive, richiedono la possibilità che siano sentiti gli ufficiali gara coinvolti.

Entrambe le parti confermano ed insistono per l'accoglimento delle istanze contenute nelle proprie memorie.

Terminati gli interventi, la Corte Sportiva di Appello si riunisce in assemblea per discutere e deliberare.



Federazione Sportiva  
Paralimpica riconosciuta dal  
Comitato Italiano Paralimpico

Powerchair Hockey | Powerchair Football



## La Corte Sportiva di Appello

### LETTI

il Comunicato Ufficiale del Giudice Sportivo FIPPS n. 15 del 16/03/2023, le Disposizioni Organizzative Annuali (D.O.A.) 2022/2023, il Regolamento Esecutivo, il Regolamento di Giustizia, i documenti ufficiali in proprio possesso e prodotti dalla reclamante, il reclamo introduttivo da parte dell'**Associazione Sportiva Dilettantistica Leoni Sicani – Onlus** e la memoria di costituzione da parte della **A.s.d. VITERSPORT – ODV Libertas**,

### VISTO E CONSIDERATO CHE

- Il reclamo dell'**Associazione Sportiva Dilettantistica Leoni Sicani – Onlus**, alla luce delle esposizioni addotte nella memoria introduttiva il reclamo, richiede un "accertamento dell'errore tecnico" dei due ufficiali di gara;
- Nel Regolamento Esecutivo sono inserite le norme seguenti: **l'art. 36** che cita: "1. *Non sono ammessi ricorsi sull'operato e sulle competenze tecniche degli Ufficiali di Gara.* 2. *Eventuali ricorsi dovranno pervenire alla Segreteria FIPPS a mezzo posta elettronica certificata (PEC) che provvederà a inoltrarli agli organi competenti nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Giustizia, facendo eventualmente richiesta, qualora il fatto non si riferisca ad un semplice errore e/controversia venale, della tassa di ricorso*", **l'Art. 18** che cita "1. *L'arbitro prima di ogni incontro provvederà ad effettuare il controllo di conformità dell'attrezzatura di gioco con quanto definito nelle regole di gioco. .... Ai controlli pre-gara sarà presente un rappresentante della squadra avversaria che firmerà il referto gara per accettazione dei controlli fatti. Non saranno possibili dunque contestazioni successive*", **l'Art. 23** che cita "1. *L'Arbitro è l'unico giudice della regolarità o meno del campo di gioco e delle attrezzature rispetto alla disputa o meno della partita.* 2. *Qualora una società voglia presentare reclamo in merito alla regolarità del campo di gioco e delle attrezzature dovrà formalmente presentare il preannuncio di reclamo scritto, entro 20 minuti antecedenti l'orario di inizio della partita, con la relativa tassa (€ 50,00) all'arbitro che li trasmetterà al Giudice Sportivo. L'arbitro verificherà la regolarità del campo e delle attrezzature. Se l'esito del controllo conferma la regolarità del campo la tassa sarà trattenuta e si darà inizio alla partita, se invece il reclamo viene accolto, la tassa verrà restituita e la partita potrà iniziare solo se l'irregolarità verrà sanata o nell'impossibilità la gara non verrà disputata per "Irregolarità del campo di gioco". La mancanza del formale preannuncio di reclamo e della relativa tassa rende inammissibile il*



successivo reclamo innanzi al Giudice Sportivo per i motivi di cui al presente articolo”, l’Art. 27 che cita “1. I risultati di ogni gara divengono ufficiali con la pubblicazione on line sul sito federale del comunicato del Giudice Sportivo.”, nonché le disposizioni contenute nelle D.O.A. relative al controllo pre gara delle carrozzine e delle velocità PCH;

- La Corte Sportiva d’Appello non è tenuta a svolgere alcun indagine, né tantomeno alcun procedimento disciplinare e giudica sulla scorta delle prove e dei documenti ufficiali a sua disposizione;
- La Corte non può intervenire su questioni di accertamento di errori tecnici, bensì, al di là di quanto espresso dall’art. 36 del R.E., la società odierna reclamante avrebbe potuto, in analogia a quanto disposto dall’art. 23 R.E., proporre un preannuncio di reclamo al termine della gara, segnalando sul referto di gara qualsiasi irregolarità che la stessa avrebbe potuto contestare e proporre di fronte al Giudice di prime Cure, ovvero al Giudice Sportivo, prima dell’emissione del C.U. e quindi della omologazione della gara;
- Questa Corte intende sottolineare che nella fattispecie concreta in esame, quindi, in presenza di norme espresse e di una disciplina estremamente dettagliata quale è quella delle suddette norme federali, valide per la stagione Sportiva 2022/2023, gli è precluso il ricorso ad una valutazione di merito;

### P Q M

ritiene e dichiara inammissibile il reclamo proposto dall’**Associazione Sportiva Dilettantistica Leoni Sicani – Onlus** avverso il Comunicato Ufficiale del Giudice Sportivo FIPPS n. n. 15 del 16/03/2023. Ciò preclude ogni decisione in merito alla richiesta formulata di assunzione delle testimonianze degli ufficiali di gara.

Dispone incamerarsi la tassa di reclamo.

Firmato per il Tribunale Federale in funzione della Corte Sportiva di Appello

Avv. Carlo Mursia (Presidente)  
Avv. Francesco Picone (Componente)  
Avv. Sergio Zumbo (Componente)

Così deciso il 05/04/2023



Federazione Sportiva  
Paralimpica riconosciuta dal  
Comitato Italiano Paralimpico

Powerchair Hockey | Powerchair Football

**Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport**

CF 97356050159 Part.I.V.A.05009590968  
Piazzale degli Archivi 41 Roma (RM) 00144

